

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE
F.to GASTALDI Flavio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TOCCI Dr. Giuseppe

=====

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

(Art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174)

Il sottoscritto responsabile del servizio esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione.

Il Responsabile del Servizio
F.to BATTISTINO Bruno

=====

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(Art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174)

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione.

Il Responsabile del Servizio
F.to GILETTA Pierangelo

=====

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 16.06.2020 all'Albo Pretorio Informatico del Comune, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TOCCI Dr. Giuseppe

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione è stato pubblicato nelle forme di legge all'Albo Pretorio Informatico del Comune, e che la stessa è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3°, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Genola, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
TOCCI Dr. Giuseppe

Copia conforme all'originale, che si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Genola, li 16.06.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
TOCCI Dr. Giuseppe



COPIA

COMUNE DI GENOLA
Provincia di Cuneo

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 15

Adunanza straordinaria di seconda convocazione – seduta pubblica

OGGETTO: Differimento versamento IMU2020 al 30.09.2020. Individuazione casistiche. Provvedimenti.

L'anno DUEMILAVENTI, addì QUINDICI del mese di GIUGNO, alle ore 21,00, presso la Sala Polivalente della Finestra sul Castello, previa l'osservazione di tutte le formalità prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

NOME	PRESENTI	ASSENTI
GASTALDI Flavio	X	
ORIGLIA Davide	X	
AIMETTA Pietro	X	
PIUMATTI Giovanni	X	
CANALE Paolo	X	
GULLINO Viviana	X	
PETTE' Anna Maria	X	
ABRATE Enrico	X	
TESTA Romina	X	
RIMONDA Roberto	X	
AIMETTA Piermarco	X	
	11	==

E' altresì presente l' Assessore extraconsiliare BIONDI Stefano.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale TOCCI Dr. Giuseppe, Segretario Capo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GASTALFI Flavio, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 51 in data 01/06/2020 con la quale proponeva al Consiglio Comunale:

- A) di disporre la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di versamento dell'acconto IMU 2020 entro il 30 settembre 2020, limitatamente ai contribuenti che hanno subito perdite economiche nel periodo 1 gennaio – 31 maggio superiori al 35% delle entrate rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019 a causa dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, da documentare entro il 31 ottobre 2020;
- B) di disporre per i medesimi contribuenti suindicati la possibilità di richiedere, prima della scadenza del 30/09/2020 la rateizzazione dell'imposta IMU dovuta al Comune nell'anno 2020 in cinque rate di eguale importo da versarsi entro il 31/12/2020, 31/03/2021, 30/06/2021, 30/09/2021 e 31/12/2021 con l'applicazione dei soli interessi legali.
- C) di demandare alla Giunta Comunale la possibilità di stabilire specifici requisiti per l'individuazione dei contribuenti ricadenti in situazioni temporanee di obiettiva difficoltà economica per i quali è possibile concedere la rateizzazione dell'imposta.

Preso atto che la suddetta proposta seguiva le indicazioni dell'IFEL Fondazione ANCI del 30 aprile 2020;

Premesso che:

- con D.P.C.M del 31 gennaio 2020 (in G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020) è stato dichiarato per sei mesi, e quindi fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dalla pandemia COVID-19;
- con diversi provvedimenti governativi è stata disposta la chiusura forzata di molte attività economiche;
- diverse attività economiche, pur non obbligate alla chiusura, hanno deciso, anche per l'impossibilità oggettiva o temporanea di garantire le misure minime di sicurezza, la sospensione della propria attività;
- la grave crisi economica dovuta all'emergenza da COVID-19 ha determinato in molti contribuenti la difficoltà di adempiere al pagamento della prima rata dell'IMU entro i termini previsti dalla legge.

Considerato che:

- l'art. 1, comma 762, della legge n. 160 del 2019, dispone che *«in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre»;*
- il citato comma 762 dispone altresì che *«in sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a congruaggio, sulla base delle aliquote»* deliberate per il 2020 dal Comune;
- l'art. 1, comma 777, lett. b), della legge n. 160 del 2019, prevede che i Comuni possano con proprio regolamento *«stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari»;*
- l'art. 1, comma 775, della legge n. 160 del 2019, dispone che *«Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale»;*
- l'art. 52, del d.lgs. n. 446 del 1997, disciplina la potestà regolamentare del Comune, ponendo vincoli espressi solo in materia di soggetti passivi, oggetti imponibili ed aliquote massime, prevedendo altresì che *«per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*
- l'art. 107, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, convertito nella legge n.27 del 2020 ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;

-l'art. 138, del d.l. n. 34 del 2020, ha abrogato l'art. 1, comma 779, della legge n. 160 del 2019, norma che prevedeva l'approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro il 30 giugno 2020, sicché si rende ora applicabile il regime di approvazione ordinaria, di cui al punto seguente:

-l'art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, dispone che il termine *«per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»* e che *«i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento».*

Vista la Risoluzione n. 5/DF del 8 giugno 2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n.14159 che specifica quanto segue:

-“ *... poiché la riscossione non rientra fra le materie sottratte all'autonomia dei comuni dal citato art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, è l'ente locale stesso che, nel proprio regolamento, può disciplinare le modalità di riscossione, ivi comprese quelle relative al differimento dei termini di versamento ... (omissis) ... Si veda a questo proposito l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 4989 del 28 agosto 2001, citata peraltro nella risoluzione n. 8/DPF del 30 luglio 2002, ove si statuisce espressamente che “il principio della potestà regolamentare dei comuni e delle province è di ordine generale. In materia di accertamento e riscossione dei tributi, (art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997), trova un limite solo nelle materie costituzionalmente coperte da riserva di legge (sanzioni, procedure contenziose, casi di prelievo obbligatorio non attribuito alla fiscalità locale)”. Pertanto, alla luce di tali principi si ritiene che gli enti locali possano, nell'ambito della propria autonomia regolamentare, stabilire il differimento dei termini di versamento entro i limiti stabiliti dal Legislatore... (omissis) ... È preclusa invece la possibilità di delegare alla Giunta Comunale, con deliberazione regolamentare del Consiglio Comunale, il potere di differire i termini del versamento, come espressamente ritenuto anche dalla giurisprudenza ... (omissis) ... una menzione particolare merita la possibilità di differimento del termine di versamento dell'imposta municipale propria (IMU), alla luce della disamina sistematica del quadro normativo che disciplina tale tributo. In merito, occorre innanzitutto richiamare il comma 762 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale stabilisce che “In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno”. A sua volta, il successivo comma 777, lett. b) del medesimo art. 1 dispone che “Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:*

a) ...;

b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari”.

Sulla base di tali norme, quindi, la possibilità di differimento da parte del comune è preclusa in via generale dal comma 762 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 ma tale disposizione, deve essere correlata con quanto previsto dal successivo comma 777, lett. b) del più volte citato art. 1, che invece consente ai comuni di stabilire con proprio regolamento differimenti di termini per i versamenti qualora ricorrano “situazioni particolari”, fra le quali è sicuramente riconducibile l'emergenza epidemiologica COVID-19 attualmente in atto... (omissis) ... tale facoltà può essere legittimamente esercitata dal Comune con esclusivo riferimento alle entrate di propria spettanza e non anche a quelle di competenza statale ... (omissis) ... In merito, poi, alla possibilità – sempre prospettata nei quesiti in oggetto, in alternativa al differimento del termine – di lasciare la scadenza IMU al 16 giugno 2020, dando al contempo la possibilità a coloro che versano fino al 30 settembre 2020 di regolarizzare l'acconto IMU senza pagare sanzioni ed interessi, si precisa che ciò equivale a raggiungere indirettamente lo stesso risultato del differimento di termini, per cui valgono tutte le considerazioni innanzi riportate. Occorre sottolineare che, limitatamente alla quota Comune, nonché alla quota Stato in sede di accertamento, non sembra prospettabile la possibilità da parte del Comune di rinunciare integralmente alle sanzioni, poiché sono coperte

dalla riserva di legge come statuito nella richiamata ordinanza del Consiglio di Stato n. 4989 del 2001... (omissis) ... Alle stesse conclusioni del Giudice amministrativo perviene la giurisprudenza contabile, che si è espressa anche in materia di rinuncia agli interessi (Conti Corte dei Conti sezione di controllo per il Piemonte Parere n. 7/Par./2007, Corte dei Conti sezione di controllo per la regione siciliana decisione n. 106 del 2014 e Corte dei Conti sezione di controllo per la Lombardia parere n. 140 del 2018). In dette pronunce la Corte ha affermato che sul punto è consolidato il principio dell'indisponibilità dell'obbligazione tributaria, per cui l'ente locale non può rinunciare alle sanzioni e agli interessi relativi ai tributi non versati alle scadenze stabilite. Si deve, infine, puntualizzare che in ordine alla questione del potere di rateizzazione delle entrate degli enti locali, si rinvia a quanto già illustrato nella risoluzione n. 3/DF del 17 aprile 2020."

Ritenuto che:

- in ragione della grave crisi economica determinata dalla pandemia COVID-19, sia opportuno salvaguardare il tessuto economico del territorio comunale, prevedendo il differimento della scadenza della prima rata dell'IMU relativa al 2020 di competenza comunale al 30 settembre 2020 limitatamente ai contribuenti che hanno subito perdite economiche nel periodo 1 gennaio – 31 maggio superiori al 35% delle entrate rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019 a causa dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, da documentare entro il 31 ottobre 2020;
- la presente deliberazione, in forza delle norme sopra richiamate, ha natura regolamentare e pertanto necessita del parere dell'Organo di revisione, per quanto disposto dall'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7, del d.lgs. n. 267 del 2000.

Dato atto che non occorre apportare modifiche al bilancio di previsione comunale, trattandosi di un mero differimento del versamento disposto per una parte dei contribuenti IMU.

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione reso ai sensi dell'art. 239 del d.lgs. n. 267 del 2000.

Acquisiti preventivamente da parte dei responsabili del Servizio di Gestione IMU, dott. arch. Bruno Battistino, e del Servizio Finanziario, rag. Pierangelo Giletta, pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con voti favorevoli, resi per alzata di mano;

DELIBERA

DI DARE ATTO che la scadenza della prima rata dell'IMU relativa al 2020 di competenza statale è fissata per il 16 giugno 2020;

DI DIFFERIRE la scadenza della prima rata dell'IMU relativa al 2020 di competenza comunale al 30 settembre 2020 limitatamente ai contribuenti che hanno subito perdite economiche nel periodo 1 gennaio – 31 maggio superiori al 35% delle entrate rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019 a causa dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, da documentare entro il 31 ottobre 2020;

DI DISPORRE per i medesimi contribuenti suindicati la possibilità di richiedere, prima della scadenza del 30/09/2020 la rateizzazione dell'imposta IMU dovuta al Comune nell'anno 2020 in cinque rate di eguale importo da versarsi entro il 31/12/2020, 31/03/2021, 30/06/2021, 30/09/2021 e 31/12/2021 con l'applicazione dei soli interessi legali.

DI DEMANDARE alla Giunta Comunale la possibilità di stabilire ulteriori specifici requisiti per l'individuazione dei contribuenti ricadenti in situazioni temporanee di obiettiva difficoltà economica per i quali è possibile concedere la rateizzazione dell'imposta.

DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 53, comma 16, legge n. 388 del 2000, il 1° gennaio 2020.

DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

SUCCESSIVAMENTE

Il Consiglio Comunale, a votazione unanime e palese

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.